



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1418

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. STEFANO LUCA LANZI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera OCF n. 666 del 14 maggio 2015, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Stefano Luca Lanzi, nato a Milano (MI) il 3 agosto 1980;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 3 luglio 2018 (prot. Consob n. 233959 del 3 luglio 2018 e n. 242895 del 6 luglio 2018) con cui Fideuram–Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Stefano Luca Lanzi nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 23 luglio 2018 (prot. OCF n. 26130 di pari data) con cui Consob – in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso a questo Organismo, fra l'altro, la documentazione relativa al Sig. Lanzi per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTA la nota del 25 marzo 2019 (prot. OCF n. 15622 di pari data) e la successiva integrazione del 26 giugno 2019 (prot. OCF n. 47865 di pari data) con cui anche Sudtirol Bank A.G. – Alto Adige Banca S.p.A. ha trasmesso all'Organismo informazioni relative all'operato del consulente;

VISTA la nota del 17 dicembre 2019 (prot. OCF n. 87436/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Stefano Luca Lanzi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art dell'art. 157, lett. *f*) (già art. 106, lett. *e*) del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver svolto attività incompatibili che si pongono in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario, quali la segnalazione di clientela in favore di una società operante nel *trading* di diamanti da investimento;
- dell'art. 158, comma 1, (già art.107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per l'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, avendo svolto per conto di un intermediario terzo attività di promozione e collocamento, in violazione della disposizione legislativa sul monomandato e della clausola di esclusiva prevista dal contratto di agenzia vigente con l'intermediario mandante;
- dell'art. 159, comma 6, (già art.108, comma 6, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) per aver ricevuto da una cliente un finanziamento;

RILEVATO che, con nota pervenuta in data 5 marzo 2020 (prot. OCF n. 13806 di pari data) è stata presentata istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a carico del Sig. Stefano Luca Lanzi;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 9 marzo 2020 (prot. OCF nn. 14304 e 14316 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive del Sig. Stefano Luca Lanzi, pervenute con nota del 10 marzo 2020 (prot. OCF n. 14373 di pari data), dunque oltre il termine di cui all'art. 55, comma 2, del Regolamento Interno;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 14 maggio 2020 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. OCF n. 23064 di pari data) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Stefano Luca Lanzi, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Stefano Luca Lanzi non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Stefano Luca Lanzi, le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, 157, comma 1, lett. *f*), e 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 3, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 2, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di esercizio di attività incompatibili ai sensi dell'art. 157;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 8, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di percezione finanziamenti in violazione dell'articolo 159, comma 6;
- per la violazione consistente nel non aver operato esclusivamente nell'interesse del soggetto mandante, di cui all'art 31, comma 2, del Testo Unico, del Regolamento Intermediari – in relazione al periodo temporale in cui le condotte si collocano - non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo,



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità. A tal riguardo, va rilevato che la condotta in esame si pone in grave contrasto con il complessivo assetto del mercato stabilito dal legislatore; per altro verso va considerato che la violazione in esame è stata posta in essere in un limitato arco temporale, né risulta alcun precedente a carico del consulente. Tale violazione risulta, al fine del computo della sanzione comminata, di decisiva rilevanza, potendo ritenersi le restanti condotte contestate subvalenti rispetto alla stessa.

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano compiute deliberatamente dal Sig. Stefano Luca Lanzi, il quale ha tuttavia tenuto un atteggiamento collaborativo nel ricostruire le proprie condotte.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Stefano Luca Lanzi, nato a Milano (MI) il 3 agosto 1980, è sospeso per un periodo di quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 9 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti